



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2022/2023

**Esame di Stato
per il secondo ciclo di istruzione
Studentesse e Studenti
con DSA e disabilità**

D.T. Tiziana Catenazzo U.S.R. per il Piemonte



Dall'Ordinanza [n. 45 del 9 marzo 2023](#) sugli Esami di Stato 2023 per il secondo ciclo di istruzione, sono recuperate qui le **indicazioni riguardanti le prove per le studentesse e gli studenti con Dsa e con disabilità**, per una veloce verifica di quanto occorre predisporre e realizzare per sostenere il successo dei candidati. Si riporta altresì quanto previsto dalla Nota DGOVS n. 13908 del 28 aprile 2023.

Articolo 16, c. 7, lettera f (Riunione preliminare della sottocommissione)

«Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, **la commissione/classe** prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, **esamina**: [...]

f) **il documento del consiglio di classe** nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 24, in particolare **individuando gli studenti con disabilità** che sostengono l'esame **con le prove differenziate non equipollenti** ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;»

Articolo 21, c.3

(Correzione e valutazione delle prove scritte)

«Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi».

Articolo 22, c. 7 (Colloquio)

«Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017».

Articolo 24, c.1

(Esame dei candidati con disabilità)

«Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI)»

Articolo 24, c.2

(Esame dei candidati con disabilità)

«Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, **la commissione/classe**, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste»

Articolo 24, c.3

(Esame dei candidati con disabilità)

«Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti»

Articolo 24, c.4 (Esame dei candidati con disabilità)

«Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe»

Articolo 24, c.5

(Esame dei candidati con disabilità)

«I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea»

Articolo 24, c.6

(Esame dei candidati con disabilità)

«Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate»

Articolo 24, c.7

(Esame dei candidati con disabilità)

«**La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte** da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. **In casi eccezionali**, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, **può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni**. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio»

Articolo 24, c.8

(Esame dei candidati con disabilità)

«**Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A**»

Articolo 24, c.9

(Esame dei candidati con disabilità)

«**Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. **Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento»**

Articolo 24, c.10 (Esame dei candidati con disabilità)

«Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11»

Articolo 28, c.8 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

«I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame»

RICHIESTA PROVE IN FORMATO SPECIALE

(Nota n. 13908 del 28 aprile 2023 della Coordinatrice della Struttura Tecnica Esami di Stato)

«Dal 3 maggio 2023, sarà disponibile per le segreterie scolastiche e gli Uffici scolastici provinciali la funzione di registrazione per le esigenze delle Commissioni d'esame circa le prove in formato speciale. La funzione è raggiungibile in ambiente SIDI nella sezione Gestione anno scolastico alla voce Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni Suppletiva e Straordinaria, selezionando il bottone "Gestione Prove Speciali"; la funzione sarà disponibile fino al giorno 9 giugno 2023, termine improrogabile di chiusura del collegamento. Al termine dell'acquisizione delle richieste di tale tipologia di prove, verrà prodotto ed inviato un report riepilogativo di controllo delle prove in formato speciale richieste»